società del gruppo

INFORMATIVA PER LE AZIENDE RELATIVA AL MUD 2024

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 52 del 2 marzo 2024 il **Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri** 26 gennaio 2024 recante **l'approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l'anno 2024**, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all'anno 2023.

In base all'articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n.70, **il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato** in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire **entro il giorno 30 giugno 2024**. In considerazione del fatto che il 30 giugno 2024 coincide con un giorno festivo, il citato termine viene prorogato al primo giorno seguente non festivo. **Pertanto la scadenza è fissata per il giorno 1° luglio 2024.**

Vengono confermate le modifiche introdotte nel 2023.

STRUTTURA DELLA COMUNICAZIONE

Il MUD resta articolato in 6 comunicazioni e restano immutati i soggetti obbligati:

1. **Comunicazione Rifiuti - Soggetti obbligati / esonerati**
2. **Comunicazione Veicoli Fuori Uso**
3. **Comunicazione Imballaggi - Sezione Consorzi e Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio**
4. **Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)**
5. **Comunicazione Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in convenzione**
6. **Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE)**

Scheda anagrafica: Il MUD è costituito da una scheda anagrafica che consente di identificare il dichiarante e va compilata per tutte le Comunicazioni presenti nel MUD, salvo che per la Comunicazione Rifiuti Semplificata e per la Comunicazione AEE.

1 COMUNICAZIONE RIFIUTI

SOGGETTI OBBLIGATI

I soggetti tenuti alla presentazione del MUD – Comunicazione Rifiuti sono individuati dalla normativa seguente:

- dall'articolo 189, commi 3 e 4 del D.lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 3 settembre 2020, n. 116

- dall'articolo 4, comma 6, del D.lgs. 24/06/2003, n. 182

In particolare, i soggetti tenuti alla presentazione del MUD, per le sue diverse parti, sono:

- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g) del D.lgs.152/2006 che hanno più di dieci dipendenti.
- i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi.
- I gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183 comma 1 lettera pp) del D.lgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell'articolo 189, comma 4, del D.lgs. 152/2006.

SOGGETTI ESONERATI

Non devono presentare la dichiarazione MUD, solo ed esclusivamente per quanto riguarda i rifiuti NON pericolosi:

- i soggetti che effettuano attività di trasporto in conto proprio dei propri rifiuti NON pericolosi;
- le imprese e gli enti, con un numero di dipendenti uguale o inferiore a 10, che producono rifiuti NON pericolosi derivanti da:
    - lavorazioni industriali
    - lavorazioni artigianali
    - fanghi derivanti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque
    - fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue o dall'abbattimento di fumi;
    - fosse settiche e reti fognarie;
- le imprese che esercitano attività di demolizione o costruzione (solo per i rifiuti NON pericolosi);

- le imprese che esercitano attività di commercio o di servizio (solo per i rifiuti NON pericolosi).

Non devono inoltre presentare la Dichiarazione MUD, anche in presenza di rifiuti pericolosi:

- gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice Civile con un volume di affari annuo non superiore a 8.000,00 euro;
- i liberi professionisti che non operano in forma d'impresa;
- i soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo.

Chi, durante l'anno 2023, non ha prodotto, trasportato, intermediato, recuperato o smaltito rifiuti, non deve presentare la dichiarazione MUD, neanche in bianco.

2.COMUNICAZIONE RIFIUTI SEMPLIFICATA

I soggetti che ricadono nelle condizioni previste dalla norma possono presentare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, tramite la Comunicazione Rifiuti Semplificata.

La modulistica e le modalità per la compilazione rifiuti semplificata del MUD 2024 (riferito ai dati 2023) non hanno subito alcuna modifica rispetto all'anno scorso.

Il dichiarante dovrà seguire i seguenti passi:

1. Compilare la comunicazione inserendo i dati nel portale https://mudsemplificato.ecocerved.it ottenendo così il file in formato PDF stampabile della Comunicazione Rifiuti Semplificata;

2. Firmare con firma autografa la comunicazione MUD in formato documento cartaceo e trasformarla in un documento elettronico in formato PDF, necessario per l'invio a mezzo posta elettronica certificata;

3. Predisporre un unico file in formato PDF che dovrà contenere:

- La copia della Comunicazione Rifiuti semplificata firmata dal dichiarante,
- La copia dell'attestato di versamento dei diritti di segreteria alla CCIAA competente,
- La copia del documento di identità del sottoscrittore.
- Se la comunicazione è firmata digitalmente, non è necessario inserire la copia del documento d'identità.

4. Trasmettere via PEC all'indirizzo unico **comunicazionemud@pec.it** il file in formato pdf ottenuto.

Ogni mail trasmessa via PEC dovrà contenere una sola comunicazione MUD e dovrà riportare nell'oggetto esclusivamente il codice fiscale del dichiarante.

La casella PEC non potrà fornire alcun tipo di risposta ai messaggi pervenuti che non contengano una comunicazione MUD composta nel modo descritto.

La comunicazione effettuata con modalità diverse da quelle sopra indicate si considera inesatta.

3.COMUNICAZIONE VEICOLI FUORI USO

La Comunicazione VFU deve essere presentata esclusivamente via telematica e non può essere presentata su supporto cartaceo.

I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa ai veicoli fuori uso, per i dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonché i dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero, sono i soggetti che effettuano le attività di trattamento (autodemolizione, rottamazione, frantumazione) dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.

Importante:

Nel caso in cui il medesimo soggetto dichiarante produca o gestisca anche altri veicoli o altri rottami o altri rifiuti non rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. 209/2003 dovrà:

- compilare la Comunicazione Rifiuti per i veicoli o altri rottami o altri rifiuti non rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. 209/2003
- compilare la Comunicazione Veicoli Fuori Uso per i veicoli o altri rottami o altri rifiuti rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. 209/2003
- I soggetti che effettuano esclusivamente l'attività di trasporto di veicoli fuori uso dovranno presentare la Comunicazione Rifiuti.

Sono **esclusi** dalla Comunicazione VFU, in quanto compilano la Comunicazione Rifiuti, i gestori di veicoli diversi da quelli rientranti nel D.Lgs. 209/2003; i trasportatori dei veicoli fuori uso, soggetti e non soggetti al D.Lgs.209/2003; le Concessionarie, i gestori delle succursali di case costruttrici o di automercati che provvedono alla radiazione del veicolo in occasione della vendita di veicoli nuovi.

4.COMUNICAZIONE IMBALLAGGI

SEZIONE CONSORZI:

i soggetti obbligati sono il CONAI e i produttori di imballaggio che hanno organizzato autonomamente la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale o messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi (articolo 221, comma 3, lettere a, c);

comunicano annualmente alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti i dati, riferiti all'anno solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale.

I soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) del D.lgs. 152/2006, inviano contestualmente la

comunicazione al Consorzio nazionale imballaggi.

Il CONAI comunica i dati relativi alle borse di plastica in materiale leggero immesse sul mercato ai sensi dell'art. 220-bis del D.lgs. 152/2006**.**

SEZIONE GESTORI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO:

Sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi - Sezione gestori di rifiuti di imballaggio gli impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio di cui all'allegato B e C della parte IV del D. lgs 152/2006 e successive modifiche intercorse

Importante nel caso in cui il medesimo soggetto dichiarante svolga attività di gestione di rifiuti diversi da quelli di imballaggio deve:

- compilare la Comunicazione Rifiuti per i rifiuti diversi dai rifiuti di imballaggio;
- compilare la Comunicazione Imballaggi – Sezione gestori rifiuti di imballaggi per rifiuti da imballaggio.

5.COMUNICAZIONE RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)

Sono obbligati i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014, quali gli impianti di trattamento (messa in sicurezza, smontaggio, frantumazione, stoccaggio) e i centri di raccolta di RAEE domestici, istituiti dai produttori o terzi che agiscono in loro nome.

Sono state modificate le categorie della comunicazione RAEE per adeguarle all'entrata in vigore dell'open scope e della classificazione prevista dall'allegato III al D.lgs. 49/2014, quali: Apparecchiature per lo scambio di temperatura, Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi con una superficie superiore a 100 cm^2, Lampade, Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm), con dettaglio sui pannelli fotovoltaici, Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm), Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm).

6.COMUNICAZIONE RIFIUTI URBANI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

Chi sono i soggetti tenuti

I soggetti tenuti alla presentazione del MUD – Comunicazione rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione sono individuati dall'articolo 189, comma 5, del D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni. I soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati (Comune o soggetti da questo delegati) comunicano le seguenti informazioni relative all'anno precedente:

a. la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;
b. la quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati;
c. i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
d. i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 ed i proventi provenienti dai Consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;
e. i dati relativi alla raccolta differenziata;
f. le quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i Consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.

Nel caso in cui i produttori di rifiuti speciali conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio e previa apposita convenzione, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita ai sensi dell'articolo 189 comma 4 del d.lgs. 152/2006.

Inoltre, i Comuni devono comunicare la quantità di rifiuti di apparecchiatura elettriche ed elettroniche raccolte anche tramite i centri di raccolta così come individuati dall'art.12 del D.Lgs 49/2014.

7.COMUNICAZIONE PRODUTTORI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (AEE)

È tenuta alla presentazione della Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche la persona fisica o giuridica che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera g) del D.lgs.49/2014:

1) è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica;

2) è stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato "produttore", se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del numero 1);

3) è stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell'ambito di un'attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell'Unione europea;

4) è stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici;

Inoltre, nel caso in cui i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche aderiscano a sistemi di gestione collettivi, tali sistemi possono comunicare, per conto dei produttori loro aderenti, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nell'anno solare precedente ai sensi dell'art 7 comma 3 del D.M. 185/2007.

COMPILAZIONE DEL MUD

La compilazione del MUD è da effettuarsi per ogni unità locale.

Per unità locale si intende la sede presso la quale il dichiarante ha detenuto i rifiuti oggetto della dichiarazione, in relazione alle attività lì svolte: produzione, deposito preliminare, messa in riserva, recupero/smaltimento, deposito definitivo.

Per unità locale si intende inoltre la sede di un impianto di smaltimento, recupero / smaltimento e/o deposito definitivo a gestione comunale.

L'unità locale coincide con la sede legale, nei seguenti casi:

- soggetti che svolgono esclusivamente attività di trasporto,
- attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione.

Vanno seguite disposizioni particolari per individuare l'unità locale nel caso di attività che producono il rifiuto fuori dall'U.L., quali ad esempio le attività di manutenzione alle infrastrutture (ai sensi dell'art. 230 del D. Lgs. 152/2006), le altre attività di manutenzione, le attività di bonifica dei siti

contaminati effettuate dai soggetti iscritti nella categoria 10 dell'Albo Gestori Ambientali, cantieri, impianti di trattamento mobili, ecc.

Infine si segnala che, **se non intervengono ulteriori novità normative**, le imprese tenute alla comunicazione di cui al Regolamento (CE) n. 166/2006 (E-PRTR), dovranno effettuare la trasmissione dei dati, come previsto dall'art.4 del DPR 11 luglio 2011, n.157 entro il 30 aprile 2023, seguendo le istruzioni collegandosi al sito www.isprambiente.gov.it

PRATICAMBIENTE S.R.L., SOCIETA' FACENTE PARTE DEL GRUPPO OM.EN, SI RENDE DISPONIBILE A SUPPORTARVI NELLA GESTIONE DI TALE DICHIARAZIONE.

Indichiamo i costi relativi a tale servizio:

Servizio A)

Nel caso in cui la Vostra azienda compili la *Scheda Raccolta dati* di seguito riportata, i **costi di listino** saranno i seguenti:

sino a 3 rifiuti	€ 150,00 (centocinquanta/00) + IVA
da 4 – 10 rifiuti	€ 350,00 (trecentocinquanta/00) + IVA
Da 10 a 20 rifiuti	€ 450,00 (quattrocentocinquanta/00) + IVA
Superiori a 20 rifiuti	€ 600,00 (seicento/00) + IVA

Nel caso siate interessati, siamo a richiedervi la compilazione della Scheda Raccolta dati e l'invio della stessa ai seguenti recapiti:

- f.pessina@praticambiente.it
- f.vacchelli@euroomen.it
- info@praticambiente.it

Qualora le schede di raccolta dati saranno inviate a Praticambiente Srl oltre il 30/05/2024 si applicherà un sovrapprezzo sul servizio pari a 50 €.

società del gruppo

Servizio B)

Nel caso in cui la Vostra azienda abbia necessità di avere un supporto operativo nell' elaborazione di tali dati, un nostro consulente sarà a Vostra disposizione, **contattateci per definire il servizio di cui necessitate.**

Resta comunque a Vostro carico il pagamento dei relativi diritti CCIAA.

Per ulteriori informazioni tecniche potete rivolgervi:

Federica Pessina	f.pessina@praticambiente.it	389-4774205
Ufficio di Felino		0521-312577- interno 4
Filippo Vacchelli	f.vacchelli@euroomen.it	342-6717578

Scheda Raccolta dati – MUD 2024

L'invio della Dichiarazione sarà effettuata da:

☐ nostra azienda

☐ PraticAmbiente. S.r.l. – in tal caso compilare il modulo di DELEGA AI FINI DELLA PRESENTAZIONE TELEMATICA DEL MUD 2024

Data ……. Firma/Nominativo Compilatore …….

società del gruppo

DELEGA AI FINI DELLA PRESENTAZIONE TELEMATICA DEL MUD 2024

Io sottoscritto/a .....

Legale rappresentante della ditta.....

Con sede legale nel comune di ..... Provincia .....

DELEGO

PraticAmbiente Srl alla presentazione per via telematica del MUD 2024 – Modello Unico di Dichiarazione ambientale.

Allego fotocopia carta di identità del Legale Rappresentante a mezzo mail a

f.pessina@praticambiente.it

info@praticambiente.it

Timbro e firma

_____